VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2003, si sono incontrati presso la sede Smafin S.r.l. di Misterbianco (CT), Via Zinirco s.n.c., Smafin S.r.l. in persona dei sigg.ri Matteo Sicuro e Riccardo Orlandi, le Segreterie Regionali della Sicilia di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cono Minnì, Renato Cali e Pietro La Torre e le OO.SS. Provinciali.

P R E M E S S O

- CHE l'art. 22 lett. A) dell'Accordo Integrativo Aziendale del 7 febbraio 2003 stabilisce espressamente che, "fermo restando i trattamenti complessivamente di miglior favore derivanti da accordi integrativi aziendali, ... per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio ... si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
 In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative.
 Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi.
 Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità produttive delle società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse
 Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi.
 Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio".

- CHE le Organizzazioni Sindacali ritengono, relativamente alle prestazioni straordinarie domenicali o festive natalizie nonché per la festività dei morti e per le deroghe connesse, che viga da tempo, sul territorio, la prassi della corresponsione del trattamento del 230% senza recupero delle ore lavorate e, pertanto, hanno chiesto all'azienda, il mantenimento del pagamento di tale maggiorazione quale condizione di miglior favore.

- CHE l'Azienda, dal canto suo, ribadendo che i trattamenti di miglior favore devono derivare da accordi integrativi aziendali e, quindi, da intese scritte, ha manifestato l'intenzione di attenersi precisamente a quanto previsto dall'art. 22 lett. A) dell'Accordo Integrativo Aziendale del 7 febbraio 2003, ovvero di corrispondere il trattamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative, di corrispondere la sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava, dovranno essere retribuite, in ogni caso, con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi.

- CHE l'art. 22 lett. B) dell'Accordo Integrativo Aziendale sopracitato, dispone per le domeniche di festività di apertura al pubblico non ricomprese nel periodo natalizio, che alle prestazioni lavorative straordinarie dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di formazione e lavoro ed apprendistato, si applica il trattamento minimo del 40% per un numero di prestazioni

compreso tra 1 e 12, il 50% per un numero di prestazioni compreso tra 13 e 30, 60% per un numero di prestazioni superiore a 30.

- CHE le Organizzazioni Sindacali hanno, tuttavia, chiesto all'azienda, per le prestazioni lavorative straordinarie festive o domenicali extranatalizie comprese tra il 7 gennaio e la penultima domenica di novembre, di poter definire la maggiorazione della retribuzione orario nell'ambito dei valori minimi e massimi individuati nella tabella di cui all'art. 22 lett. B) sopracitato.

- CHE l'Azienda ha dichiarato e ribadito, dal canto suo, che i trattamenti minimi previsti dalla nuova contrattazione integrativa aziendale per quanto concerne le prestazioni straordinarie festive extranatalizie sono di miglior favore rispetto alla previgente disciplina contrattuale integrativa e, quindi, non modificabili.

- CHE l'azienda si è resa, tuttavia, disponibile a trovare una definizione alle diverse posizioni delle parti su entrambe tali fattispecie.

Tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampia ed esauriente discussione, le parti convengono e stipulano, per tutte le unità produttive site nel territorio siciliano di Sinatra S.r.l., quanto di seguito:

1 Nell'ipotesi di effettuazione di prestazioni lavorative straordinarie domenicali o festive comprese nel periodo natalizio così come definito dall'accordo integrativo aziendale del 7 febbraio 2003, decorrente dall'ultima domenica di novembre al 6 gennaio, nonché per le prestazioni rese nella festività di Ognissanti (1° novembre) e nella domenica che precede detta festività del 1° novembre, il lavoratore potrà richiedere, su sua libera scelta, in alternativa al recupero delle ore lavorate, il pagamento delle stesse ore non recuperate con la normale retribuzione di cui all'art. 113 del vigente C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con le competenze del mese successivo a quello di riferimento, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale
A tal fine, il lavoratore dovrà presentare alla Direzione Aziendale una apposita richiesta, con un preavviso di almeno 7 giorni, rispetto all'effettuazione della singola prestazione lavorativa straordinaria domenicale o festiva c.d. natalizia.
Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere (o il normale orario di lavoro per il personale con rapporto a part time così come descritto nell'art. 22 lett. A dell'A.I.A.) le ore lavorate oltre l'ottava (o oltre il normale orario di lavoro per il personale con rapporto a part time così come descritto nell'art. 22 lett. A dell'A.I.A.), dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi.
Il suddetto trattamento previsto per le deroghe c.d. natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario, anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.
Qualora fosse necessario effettuare più inventari nel periodo natalizio, il lavoratore che ha già effettuato un inventario nel periodo natalizio rientrerà nel trattamento previsto al presente punto 1.

2. Per le domeniche e festività di apertura al pubblico non comprese nel periodo natalizio, le parti convengono che il trattamento economico per le prestazioni straordinarie domenicali o festive dei lavoratori a tempo indeterminato, contratto di formazione e lavoro e apprendistato, nelle domeniche e festività settimanali c.d. extranatalizie di cui all'art. 22 lett. B) dell'A.I.A. 7 febbraio 2003, sarà il seguente.
- 40% per un numero di prestazioni comprese tra 1 e 12. Tuttavia, in ottemperanza ai verbali di accordo sindacale del 12 luglio 2000, del 5 marzo 2001 e del 23 luglio 2001, vanno rispettivamente per le unità di vendita della Provincia di Catania, del Comune di Siracusa ed Augusta e della Provincia di Messina, nei soli casi in cui è prevista l'apertura domenicale non temporanea ovvero tutte le domeniche dell'anno, la maggiorazione sarà pari al 50%; qualora l'apertura domenicale dovesse ritornare a regime di temporaneità, ovvero solo alcune domeniche dell'anno, la maggiorazione dovrà considerarsi del 40%;
- 50% per prestazioni comprese tra 13 e 30;

- 60% per prestazioni superiori a 30.

fermo restando il diritto al riposo compensativo. Per i lavoratori part-time l'eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all'orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati).

Il lavoratore potrà, tuttavia, richiedere, su sua libera scelta, in alternativa al recupero delle ore lavorate, il pagamento delle stesse ore non recuperate con la normale retribuzione di cui all'art 113 del vigente C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con le competenze del mese successivo a quello di riferimento, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale.

A tal fine, il lavoratore dovrà presentare alla Direzione Aziendale una apposita richiesta, con un preavviso di almeno 7 giorni, rispetto all'effettuazione della singola prestazione lavorativa straordinaria domenicale o festiva c.d. extranatalizia.

Detto trattamento economico non potrà essere diversamente modificato.

3. Nel caso in cui si dovessero riscontrare difficoltà organizzative relativamente alle aperture domenicali o festive che impediscano di rendere il miglior servizio alla clientela, la Direzione Aziendale si incontrerà preventivamente con la R.S.A./R.S.U. o in loro assenza con le Segreterie Territoriali, al fine di ricercare e definire le relative soluzioni appropriate per il loro raggiungimento.

4. Il presente accordo avrà efficacia dalla data odierna e scadrà il 31 dicembre 2005 e sarà tacitamente rinnovato, di anno in anno, se non disdettato da una delle parti, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare all'altra parte almeno 2 mesi prima della scadenza. Sei mesi prima della scadenza del presente verbale di accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica congiunta a livello Regionale/Territoriale.

Letto, Confermato e Sottoscritto,

Smafin S.r.l.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltiucs UIL

Le OO.SS. Provinciali